

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3708

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIGLI

Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione

Presentata il 31 marzo 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge qui illustrata, come le altre che sono state presentate sull'argomento, si propone di dare attuazione all'articolo 49 della Costituzione che, come è noto, riconosce il ruolo fondamentale dei partiti politici come strumento di partecipazione dei cittadini alla vita politica.

I Padri costituenti, però, non ritennero di entrare nello specifico nella concreta realtà dei partiti politici. Era un'epoca di grandi contrapposizioni ideologiche e mettere mano per via legislativa alla vita interna dei partiti, per esempio imponendo il rispetto di determinati valori, avrebbe creato gravi problemi non solo per l'approvazione dell'articolo ma anche, e soprattutto, per il voto finale favorevole alla stessa Costituzione. Questo silenzio, comprensibile allora, non è però più accettabile. È necessario, infatti, un intervento, sia pure non invasivo e rispettoso dell'autonomia di ogni partito (comunque lo si voglia

definire), che chiarisca cosa sia davvero un partito politico e quali siano le sue caratteristiche essenziali.

E l'esigenza si avverte ancora più oggi, quando ci troviamo di fronte a partiti che per certi aspetti ricordano quelli ottocenteschi, che facevano riferimento a un *leader* più che a un'idea della società e dell'azione politica. Siamo, non da oggi ma da almeno venti anni, di fronte a partiti leaderistici, che si identificano in una persona investita di fatto di ogni autorità all'interno del partito. Si tratta di un'evoluzione forse inevitabile, in particolare dopo il crollo dei « partiti chiesa », cioè di quei partiti ideologici nei quali si entrava da giovanissimi e si permaneva tutta la vita, accettandone i principi anche nella quotidianità dell'agire.

Non si rimpiange un tempo che non è più e che certamente non era il migliore dei mondi possibili. Si osserva, però, che a quei « partiti chiesa » sono succeduti partiti, appunto, leaderistici, incentrati su una o su

poche persone che dispongono di tutte le leve di comando, e che spesso ormai si collocano anche al di fuori di quel Parlamento che, invece, è sempre stato considerato punto di incontro, scontro e mediazione da parte dei partiti politici che la Costituzione indicava come luogo dell'azione politica senza, però, darne un quadro legislativo chiaro, per quei motivi di saggia prudenza di cui si è detto.

Ora, quindi, è giunto il tempo di legiferare sui partiti politici, di concretizzare nella legislazione il dettato dell'articolo 49 della Costituzione che sanciva, dopo venti anni di dittatura monopartitica, l'esistenza di una pluralità di partiti, espressione degli interessi, delle visioni della società e delle passioni dei cittadini. È ora il momento di scrivere una legge, che, come detto, non sia invasiva e che lasci autonomia ai partiti non pretendendo di intervenire radicalmente all'interno della vita degli stessi. Per questo si è proceduto alla stesura di un testo sintetico, con rimandi alle leggi vigenti, già in molti casi sufficienti.

In particolare, l'articolo 1 riguarda l'oggetto della legge, l'articolo 2 reca la defi-

nizione di partiti politici mentre l'articolo 3 riguarda il riconoscimento della personalità giuridica dei partiti. L'articolo 4 è relativo all'ordinamento interno degli stessi partiti e l'articolo 5 fa riferimento al simbolo e al nome abbreviato. Non si tratta di elementi marginali ed estrinseci come potrebbe sembrare. È vero che oggi esiste molta più informazione e i cittadini hanno più mezzi di quanto non avessero in passato per comprendere a quale partito faccia riferimento un simbolo, ma è anche vero che la cosiddetta offerta politica si è molto allargata e che spesso si sono viste « liste civette » o con simboli molti simili tra loro e ingannevoli. Si è anche ritenuto di precisare, per evitare contese non certo apprezzabili, che il simbolo del partito appartenga in via esclusiva al partito stesso. L'articolo 6 riguarda, invece, la disciplina delle donazioni liberali da parte di persone fisiche e di istituzioni, mentre l'articolo 7 riguarda la comunicazione politica radio-televisiva. L'articolo 8, infine, concerne le modalità di composizione delle liste per le tutte le elezioni, sia politiche sia amministrative.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

ART. 2.

(Definizione di partiti politici).

1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

ART. 3.

(Personalità giuridica dei partiti politici).

1. I partiti politici sono associazioni riconosciute e aventi personalità giuridica ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

ART. 4.

(Ordinamento interno dei partiti politici).

1. Per acquisire la personalità giuridica di cui all'articolo 3 i partiti politici devono dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto redatti nella forma dell'atto pubblico.

2. Per i partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, allo statuto previsto dal comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014.

3. Nello statuto di cui al comma 1 deve essere espressamente indicata la possibilità per i soggetti iscritti al partito politico di accedere a tutti gli elenchi degli iscritti stessi, ai verbali delle deliberazioni di tutti gli organi statutari e ai bilanci del partito politico.

ART. 5.

(Simbolo e denominazione dei partiti politici).

1. I partiti politici devono dotarsi di un simbolo, allegato allo statuto anche in forma grafica, e di una denominazione, anche nella forma abbreviata, che siano chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente.

2. Il simbolo del partito politico appartiene esclusivamente al medesimo partito politico, secondo le modalità previste nello statuto del partito, ed è utilizzato in conformità a quanto previsto dallo statuto.

ART. 6.

(Disciplina della contribuzione volontaria).

1. In materia di disciplina della contribuzione volontaria, diretta e indiretta, in favore dei partiti politici si applica quanto previsto dall'articolo 10, commi da 7 a 10, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

2. Il partito politico è tenuto ad assicurare la trasparenza di tutte le contribuzioni volontarie, rendendo l'elenco dei contribuenti accessibile a ogni richiesta.

3. Il mancato rispetto della trasparenza delle contribuzioni volontarie in caso di controllo comporta il trasferimento al fondo di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, di una somma pari al doppio di quella non segnalata o segnalata in modo da rendere non identificabile il contribuente volontario.

4. È vietata ogni altra forma di finanziamento diretto o indiretto di iniziative,

organi o cariche di partito politico da parte di singoli, enti o fondazioni.

5. La violazione del divieto di cui al comma 4 comporta una sanzione pari a quattro volte il finanziamento illecitamente fruito.

6. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 5 del presente articolo sono destinati al fondo di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

ART. 7.

(Comunicazione politica radiotelevisiva).

1. In materia di disciplina della comunicazione radiotelevisiva relativa ai partiti politici si applica quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 8.

(Composizione delle liste).

1. Per la composizione delle liste dei partiti politici in occasione delle elezioni politiche e amministrative si applicano le disposizioni vigenti in materia e le specifiche norme stabilite dagli statuti dei partiti politici.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0040400